

Secondo le dette leggi le monete effettive dello Stato Sardo erano :

In oro : i pezzi da 100 - 50 - 20 - 10 lire nuove del peso rispettivo di grammi 32.258 - 16.129 - 6.452 - 3.226, al *titolo* di 900/1000.

In argento : il pezzo da 5 lire nuove (*scudo*), da 2 lire nuove, da 1 lira nuova, divisa in 100 *centesimi*, da 50 *centesimi*, da 25 *centesimi* del peso rispettivo di grammi 25.000 - 10.000 - 5.000 - 2.500 - 1.250, al *titolo* di 900/1000.

In rame : i pezzi da 5 - 3 - 1 *centesimi* di grammi 10 - 6 - 2, con la purezza del rame a 50/100.

Tutte le monete in oro ed argento avevano il valore estrinseco legale alla pari con il valore reale.

Per le leggi 11 Settembre e 20 Novembre 1859 e 15 Settembre 1860 furono coniate tre **monete in bronzo** (95/100 rame - 4/100 stagno - 1/100 zinco) del valore estrinseco legale di 5 - 2 - 1 *centesimi* e del peso di grammi 5 - 2 - 1 ; e per la legge 15 Dicembre 1860 furono coniate altre tre **monete in rame ed argento** (rame 96/100 - argento 4/100) pure del valore estrinseco legale di 5 - 2 - 1 *centesimi*, dello stesso peso delle precedenti e del valore reale pari all'estrinseco.

Col regio decreto 17 Luglio 1861 fu stabilito il corso legale della *lira italiana* e dei suoi multipli e sottomultipli. Le monete battute dai cessati Governi continuarono temporaneamente ad aver corso legale nelle rispettive Provincie ; il loro ragguaglio alla *lira italiana* venne regolato e fissato con l'annessa *Tariffa* per le Provincie Sarde - di Lombardia - di Parma - di Modena - di Toscana - della Romagna, dell'Umbria e delle Marche - di Napoli e Sicilia.

Riporteremo la parte che ci interessa « *Provincie di*